

Comune di _____
(Provincia di Ravenna)

<p>REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE</p>
--

approvato con deliberazione di C.C. _____ n. _____ del _____

INDICE

Premesse	pag. 3
Art. 1 Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile (GCVPC)	pag. 3
Art. 2 Il Sindaco	pag. 3
Art. 3 Obiettivi ed attività del Gruppo	pag. 3
Art. 4 Ammissione	pag. 4
Art. 5 Organi del Gruppo Comunale	pag. 5
Art. 6 Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC	pag. 5
Art. 7 Consiglio Direttivo	pag. 5
Art. 8 Coordinatore operativo	pag. 6
Art. 9 Vice-Coordinatore	pag. 7
Art. 10 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	pag. 7
Art. 11 Attività dei volontari	pag. 8
Art. 12 Doveri dei volontari	pag. 8
Art. 13 Diritti dei volontari	pag. 8
Art. 14 Attività del Gruppo e territorio di impiego	pag. 9
Art. 15 Benefici	pag. 9
Art. 16 Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	pag. 9
Art. 17 Norme amministrative e finanziarie	pag. 10
Art. 18 Disposizioni finali	pag. 10

Premesse

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato di Protezione Civile. A tal fine ha promosso la nascita e sviluppo del Gruppo Comunale che possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza ed efficacia del Sistema di Protezione Civile Locale.

Art. 1. - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile (GCVPC)

1) Il gruppo comunale di volontariato di Protezione civile (di seguito GCVPC) è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

2) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2 - Il Sindaco

1) Il sindaco, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

3) Il Sindaco, in qualità di Responsabile del Gruppo Comunale:

- richiede la partecipazione del Gruppo alla attività di protezione civile e difesa del territorio comunale (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- promuove la formazione e l'addestramento del Gruppo, incentivando la formazione di squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio comunale con la predisposizione di apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri Comuni nel rispetto della vigente normativa e in accordo con gli Enti sovraordinati;
- richiede e promuove ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile e difesa del territorio comunale;
- dispone i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento.

Art. 3 - Obiettivi ed attività del Gruppo

1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale

o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile;

3) Il GCVPC persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione, e alla tutela della popolazione e del territorio attraverso un diffuso presidio territoriale ed uno stretto rapporto di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, gli uffici tecnici e il Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

4) Il GCVPC è inserito in maniera organica all'interno del sistema di protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e aderisce al Coordinamento Provinciale delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile;

5) Il GCVPC, su disposizione del Sindaco in qualità di "Autorità Comunale di Protezione Civile" e di "Responsabile del Gruppo" collabora con i competenti Organi (COC, COM ecc.), operando sulla base dei principi generali definiti dal presente regolamento e dalla vigente normativa in materia, in stretto raccordo con gli uffici tecnici comunali e il Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

6) Il GCVPC ha sede legale presso il Municipio e sedi operative negli immobili o aree individuate ed assegnate dal Comune e medesimo codice fiscale;

7) Il GCVPC svolge, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e loro superamento in vista e/o in occasione di eventi calamitosi di cui all'art.2 della L.R. n.1/2005 nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, a supporto del Sindaco e/o altre Autorità di Protezione Civile. Partecipa e promuove attività di formazione, addestramento e informazione alla cittadinanza. Promuove, anche attraverso la presenza dei Volontari, nelle scuole del territorio, in luoghi/sedi di lavoro (ove richiesto) e nelle manifestazioni organizzate sul territorio comunale, la diffusione della cultura della Protezione Civile, le buoni prassi, le norme di autoprotezione nonché l'adeguata informazione per incentivare i cittadini all'adesione al Gruppo;

8) I componenti del Gruppo Comunale possono partecipare ad eventi, manifestazioni pubbliche e servizi, in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, organizzati o autorizzati dall'Amministrazione Comunale. In tal caso i volontari non intervengono in qualità di struttura operativa di protezione civile, ma come volontari puri;

Art. 4 - Ammissione

1) Possono essere ammessi al GCVPC tutti cittadini senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, maggiorenni e non (vedi art.4.3), che non siano iscritti ad altri gruppi comunali di volontariato di protezione civile;

2) Ciascun volontario, ancorché iscritto a più associazioni, potrà essere considerato solo una volta nell'ambito regionale. A tale scopo i volontari iscritti anche ad altre associazioni dovranno comunicare alle stesse l'associazione di riferimento ai fini della protezione civile;

3) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i cittadini minorenni, che abbiano compiuto sedici anni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento di attività di carattere formativo e/o dimostrativo e saranno esclusi dalle attività operative previste in emergenza;

4) Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

5) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione al Sindaco per mezzo dell'Ufficio comunale competente di apposita domanda, redatta in carta libera sulla base di un modello predisposto dal sopra citato Ufficio Comunale e firmata per esteso, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);

- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 lett. aa) D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- 6) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con provvedimento del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 8;
- 7) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo;
- 8) I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo;
- 9) Secondo quanto disposto normativa vigente in materia di Protezione Civile, il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al Gruppo Comunale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- 10) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione;

Art. 5 - Organi del Gruppo Comunale

Il GCVPC Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile:

- a) l'Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Il Consiglio Direttivo, se eletto;
- c) il Coordinatore operativo
- d) il Vice-Coordinatore operativo

Art. 6 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i componenti del GCVPC ed è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
- 2) Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro iscritto con delega scritta: ogni componente non può ricevere più di due deleghe.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Sindaco o suo Delegato ed ogni qualvolta gli stessi, od almeno due membri del Comitato Direttivo, se costituito, o un decimo degli associati ne ravvisino la necessità o opportunità.
- 4) L'assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - proposta di nomina del Coordinatore del Gruppo;
 - costituire e nominare il Comitato Direttivo ed i suoi componenti;
 - approvare il programma annuale delle attività.
- 5) L'Assemblea nomina ad inizio di ogni seduta un Segretario, per la redazione del verbale.
- 6) Qualora il Sindaco (o suo delegato) lo ritenga opportuno può richiedere ad un dipendente Comunale di partecipare all'Assemblea (senza diritto di voto) con funzioni di supporto tecnico amministrativo al Sindaco o suo delegato e qualora l'assemblea lo ritenga, può essere nominato "segretario della seduta", per la redazione del verbale.
- 7) I verbali di ogni adunanza, redatti dal Segretario nominato e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, vengono protocollati e conservati agli atti del Comune.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio

direttivo è presieduto dal coordinatore operativo.

2) Il Comitato Direttivo è un organo consultivo e rimane in carica per tutto il mandato del Coordinatore. Possono far parte del Comitato esclusivamente i membri del Gruppo, oltre al Coordinatore che ne è il Presidente;

3) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

4) Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal coordinatore operativo;

5) Il consiglio direttivo in particolare:

- coadiuva il Coordinatore nello svolgimento dei suoi compiti;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea con l'ausilio dell'ufficio tecnico Comunale;
- nomina il Segretario (se ritenuto necessario);
- provvede agli affari di ordinaria amministrazione;
- coadiuva il Coordinatore nell'organizzazione dei componenti del Gruppo durante le attività di emergenza e non;
- organizza i componenti in Gruppi aventi lo stesso tipo di preparazione, stabilire le modalità di chiamata ed intervento e le modalità operative del Gruppo;
- provvedere alla revisione dell'elenco dei componenti almeno una volta l'anno in ordine al mantenimento dei requisiti e della disponibilità ed all'integrazione dello stesso con le nuove adesioni;
- provvede al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti concessi in uso al Gruppo;

6) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'anno. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato o di assenza di non eletti, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato può nominare al suo interno un Segretario ed ulteriori figure eventualmente necessarie;

7) Il Comitato è presieduto dal Coordinatore, o in sua assenza, dal membro più anziano, e viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all'anno, nonché quando i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta;

8) I verbali di ogni adunanza del Comitato, sono redatti dal Segretario, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente (Coordinatore del Gruppo) e conservati agli atti.

Art. 8 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore è nominato dal Sindaco su proposta dell'Assemblea, resta in carica per il mandato del Sindaco. Può essere proposto alla nomina di "coordinatore" ogni associato che abbia ampia esperienza e operatività nel settore della Protezione civile.

2) Il ruolo di coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. E' incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile;

3) Il Coordinatore ha compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e l'ufficio tecnico comunale e il Gruppo stesso e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. Cura l'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea: in caso di urgenza assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;

Il Coordinatore ha inoltre il compito di coordinare ed armonizzare le iniziative del Gruppo durante il suo normale funzionamento e di individuare i compiti che possono essere svolti dai volontari, a seconda delle

esperienze e delle possibilità di ciascuno.

Il Coordinatore è Responsabile Operativo del Gruppo nell'espletamento delle proprie attività e ne risponde direttamente al Sindaco.

4) Nel caso in cui non venga nominato il Comitato Direttivo, le relative funzioni spettano al Coordinatore.

5) il Coordinatore (previa informazione al Sindaco) lo ritenga, può nominare tra i volontari del Gruppo dei Capi squadra.

I "capisquadra" fanno comunque capo e riferimento al Coordinatore del Gruppo ed operano sulla base delle disposizioni del Sindaco e del Coordinatore medesimo.

6) Il mandato del coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza più uno dei voti. Il coordinatore operativo può essere altresì revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 3 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco.

7) Il coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;

8) Il coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali;

9) Il coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;

10) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

11) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

12) Il coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

13) Il coordinatore operativo provvede a trasmettere al sindaco del comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

14) L'assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 (Vice-Coordinatore)

1) In accordo con il Sindaco, il Coordinatore può nominare un Vice-Coordinatore allo scopo di assicurare la costante funzionalità del Gruppo Comunale anche in caso di sua assenza o impedimento.

2) Nei casi di impossibilità del Coordinatore a svolgere le proprie funzioni, il Vice-Coordinatore assume temporaneamente il ruolo del Coordinatore, nel rispetto di quanto definito dal presente regolamento.

Art. 10 Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere

dell'Assemblea dei volontari di cui all'art. 6 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento;

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al coordinatore operativo e al sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 11 - Attività dei volontari

I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile organizzato dagli Enti competenti.

Dal momento di avvenuta approvazione della domanda di ammissione al Gruppo Comunale (istruttoria curata dall'Ufficio comunale) il Volontario è inserito nel "registro" dei volontari del Gruppo Comunale e nel portale regionale "STARP" come "volontario di supporto" e potrà partecipare e collaborare con gli altri volontari alle "attività ordinarie" che il Gruppo Comunale svolge in ambito locale.

Dopo il positivo superamento del Corso Base il volontario sarà "volontario attivo" di Protezione Civile e potrà svolgere le attività di protezione civile anche in ambito di "emergenza".

Il Gruppo Comunale collabora con l'Amministrazione Comunale ed il referente comunale di protezione civile nelle seguenti attività;

- Previsione, prevenzione, sopralluogo e controllo,
- servizi di primo intervento e collaborazione in fase previsionale, preventiva ed operativa al verificarsi di un evento calamitoso prioritariamente sul territorio comunale di Bagnacavallo;
- Presidi territoriali, monitoraggio, superamento emergenza ed esercitazioni in tempi "ordinari";

Art. 12 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'art. 8 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 13 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 14 - Attività del Gruppo e territorio di impiego

L'attività di protezione civile svolta dal volontario del Gruppo Comunale, sia in emergenza che in condizioni ordinarie, è considerata a tutti gli effetti esercizio di un servizio di pubblica necessità e si svolge di norma nel territorio comunale.

In emergenza, il Gruppo Comunale opera su chiamata del Sindaco/Autorità preposte e sotto il coordinamento degli Organi a ciò istituzionalmente preposti (C.O.C. e C.O.M.), in collaborazione con gli Enti deputati ad effettuare la direzione tecnica degli interventi.

Il Gruppo Comunale è iscritto all'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Sezione Provinciale di Ravenna (Determinazione Regione E.R. 890/2014) e ha aderito al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Protezione Civile della Provincia di Ravenna e pertanto in caso di emergenza può essere anche chiamato anche al di fuori del territorio locale sempre comunque dando priorità agli interventi di emergenza necessari sul proprio territorio comunale.

In condizioni di normalità o in occasione di eventi emergenziali di limitata intensità (nell'ambito del territorio comunale), il Gruppo agisce sotto la direzione del Coordinatore, su esplicita disposizione del Sindaco e/o del Referente Comunale di Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale potrà svolgere l'attività di cui sopra anche negli altri Comuni dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna o, più genericamente, previa richiesta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e assenso del Sindaco.

Art. 15 - Benefici

Dall'iscrizione al registro del volontariato di protezione civile ai "volontari operativi" appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Dlgs 1/2008 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia:

1. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
2. il mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mentre al datore di lavoro che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego

Art. 16 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) E' possibile l'uso delle dotazioni tecniche dell'Amministrazione Comunale in emergenza da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto, di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative. L'uso delle dotazioni di proprietà del Comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione su richiesta scritta del Coordinatore del Gruppo;

2) Il comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC;

- 3) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida;
- 4) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni;
- 5) Il comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti;
- 6) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti;

Art. 17 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del comune sono previsti:
 - a. capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni...
 - b. capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 18 - Disposizioni finali

A partire dalla fase costitutiva, le attività istruttorie ed ogni ulteriore adempimento necessario saranno svolte dall'Ufficio Comunale competente.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal Codice Civile, dal Dlgs. n.1/2018 (Codice della Protezione Civile) e dalle altre normative vigenti in materia.

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore, a far data dall'approvazione del Consiglio Comunale e sostituisce il precedente regolamento.